

REGOLAMENTO DEI “WARRANT CONVERGENZE S.p.A. SB 2020-2023”

Glossario e Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

AIM Italia	Indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni di Compendio	Indica le massime n. 3.355.000 Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente del 16 ottobre 2020 come modificata in data 1° dicembre 2020, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.
Azioni	Indica le azioni ordinarie di Convergenze S.p.A. SB, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili.
Borsa Italiana	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Collocamento o Offerta	L'offerta complessiva delle Azioni di nuova emissione (pari a massime n. 3.355.000 Azioni) rivolta a: (i) investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) così come definiti ed individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 1129/2017; e (ii) altri soggetti diversi da quelli sopra indicati (c.d. investitori <i>retail</i>), da realizzarsi in ogni caso con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 1129/2017 e, quindi, senza offerta al pubblico di sottoscrizione o di vendita delle Azioni.
Data di Inizio delle Negoziazioni	Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.
Giorno di Borsa Aperta	Indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario di Borsa Italiana.
Monte Titoli	Indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.
Convergenze o Società o Emittente	Convergenze S.p.A. SB, con sede legale in Capaccio Paestum (SA), via Magna Grecia n. 136, iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno, REA n. SA - 357948, codice fiscale e partita IVA n. 04313920656.
Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
Prezzo di Collocamento	Indica il corrispettivo per ciascuna Azione oggetto di Collocamento ossia Euro 1,75.
Prezzo del Primo Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, ossia Euro 2,10.
Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento ossia Euro 2,31.
Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento ossia Euro 2,54.
Prezzo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
Primo Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento ossia dal 1 dicembre 2021 al 16 dicembre 2021 compresi.
Regolamento	Indica il presente regolamento dei Warrant.

Secondo Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento ossia dal 1 dicembre 2022 al 16 dicembre 2022 compresi.
Termine Ultimo per l'Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento ossia il 18 dicembre 2023.
Terzo Periodo di Esercizio	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento ossia dal 1 dicembre 2023 al 18 dicembre 2023 compresi.
Warrant	Indica i <i>warrant</i> di cui al presente Regolamento.

* * *

Regolamento

1. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria della Società del 16 ottobre 2020 come modificata in data 1° dicembre 2020 che ha disposto, *inter alia*:

- (a) di emettere massimi n. 3.355.000 Warrant, da assegnarsi gratuitamente e in via automatica ai titolari delle Azioni emesse nell'ambito del Collocamento funzionale alla quotazione sull'AIM Italia. I warrant saranno assegnati alla Data di Inizio delle Negoziazioni, gratuitamente e nel rapporto di n. 1 *warrant* per ogni n. 1 azione sottoscritta nell'ambito del Collocamento;
- (b) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali Euro 671.000,00 (seicentotrentatunomila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.355.000 (tre milioni trecentocinquantacinquemila) azioni di compendio senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservarsi esclusivamente all'esercizio dei massimi n. 3.355.000 (tre milioni trecentocinquantacinquemila) Warrant.

2. Diritti dei titolari di Warrant

I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'esercizio dei Warrant avrà luogo presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

I Warrant circoleranno separatamente dalle Azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

3. Modalità e termini di esercizio dei Warrant

I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni 2 (due) Warrant posseduti, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari a:

- (i) il prezzo di Collocamento, fissato in Euro 1,75 per Azione ("**Prezzo di Collocamento**"), aumentato del 20%, per le Azioni di Compendio sottoscritte nel Primo Periodo di Esercizio (come *infra* definito) (il "**Prezzo del Primo Periodo di Esercizio**");
- (ii) il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, aumentato del 10%, per le Azioni di Compendio sottoscritte nel Secondo Periodo di Esercizio (come *infra* definito) (il "**Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio**");
- (iii) Il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio, aumentato del 10%, per le Azioni di Compendio sottoscritte nel Terzo Periodo di Esercizio (come *infra* definito) (il "**Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio**");

(ciascuno, il "**Prezzo di Esercizio**").

Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio, la sottoscrizione e liberazione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire tra: (i) il 1 dicembre 2021 e il 16 dicembre 2021 (compresi), (ii) il 1 dicembre 2022 e il 16 dicembre 2022 (compresi) e (iii) il 1 dicembre 2023 e il 18 dicembre 2023 (compresi) (rispettivamente, il "**Primo Periodo di Esercizio**", il "**Secondo Periodo di Esercizio**" e il "**Terzo Periodo di Esercizio**" e ciascuno anche, "**Periodo di Esercizio**").

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio o nel Periodo di Esercizio Addizionale (come *infra* definito), e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio.

Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione entro il 18 dicembre 2023 (compreso) (il “**Termine Ultimo per l’Esercizio**”). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l’Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato, a pena di decadenza, all’atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di mercato aperto successivo al termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento identico a quello delle Azioni negoziate sull’AIM Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

All’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà anche prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America e dovrà dichiarare di non essere una “*U.S. Person*” come definita ai tempi della “*Regulation S*”. Nessuna Azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 4, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire uno o più periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni di Borsa Aperta (ciascuno un “**Periodo di Esercizio Addizionale**”) durante il quale sarà data la facoltà al portatore di esercitare i Warrant e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

4. Sospensione dell’esercizio dei Warrant

L’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un’assemblea degli azionisti sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle assemblee medesime. In tale ultimo caso, le richieste di esercizio dei Warrant e di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

5. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale

Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l’Esercizio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum – Pex)

nel quale

- “Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” (di opzione relativo all’aumento di cui trattasi) dell’Azione di Convergenze registrati sull’AIM Italia;
- “Pex” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” (di opzione relativo all’aumento di cui trattasi) dell’Azione di Convergenze registrati sull’AIM Italia;

- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato ed il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (iii) a distribuzione di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, ma il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo pari al valore del dividendo straordinario;
- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi; e
- (viii) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio.

Gli adeguamenti che precedono verranno sottoposti all'approvazione dell'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di esercizio, secondo metodologie di generale accettazione e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto dei numeri da (i) e (viii) del presente Articolo 5.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

6. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente punto 3, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al precedente punto 4, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare i Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data dell'assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove Azioni e ottenere tale assegnazione.

7. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il termine di ciascun Periodo di Esercizio di cui al precedente art. 3, fatti salvi eventuali Periodi di Esercizio Addizionali.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

8. Varie

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte degli investitori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo investitore.

Sarà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR-NIS e riportato sul sito *internet* della Società.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.